

Sentenza della Corte di Cassazione n. [9513](#) del 08/09/1999 (Rv. 529729)

Presidente: Carbone V. Estensore: Criscuolo A. P.M. Morozzo Della Rocca F. (Conf.)

Cetrangolo (*Battista*) contro Cooperativa Edificatrice Risorgimento s.r.l. (*Bottai*)

(Rigetta, App. Milano, 21 febbraio 1997).

Massima

I soci di una cooperativa sono portatori di uno specifico interesse a che l'attività d'impresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazioni (cosiddette prestazioni mutualistiche) ed alle condizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale, ma tale interesse è realizzabile dal socio soltanto azionando i mezzi di tutela predisposti dal diritto societario (impugnativa delle delibere assembleari, azione di responsabilità contro gli amministratori), qualora la gestione dell'impresa sociale non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico.

In tema di società cooperativa, i cosiddetti "ristorni" vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la caratteristica della aleatorietà (in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi). Mentre, infatti, gli utili costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i "ristorni" costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro). Stante tale diversità, alle somme da distribuire eventualmente ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.

Testo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CETRANGOLO ANTONIO, CORSO ANNA, TUROLLA GIOVANNI, CAVALIERE

GIOVANNELLA, APISA MARIA, NAPOLITANO MICHELE, CORNO EMILIO, NACUCCHI MARIA CARMELA, TORRIANI ANDREA, TORRIANI DANIELA, MAINARDI ROBERTO, CALLEGARI GIACOMINA, WOLHFARHT ANTONELLA, BERTOZZI MAURIZIO, FABBRO GIANCARLO, DI BENEDETTO MARIA, DENTI AGOSTINO, BONGIORNI FLORIANA, CLEMENO LUIGI, ESPOSITO VINCENZA, BOSSI ANGELA, BIGONI LUIGI, CAGNETTA FRANCA, PASINI VITTORIO, CAZZULANI BIANCA MARIA, ROSSI ELENA, MEINI MIRELLA, MEINI TULLIO, VALIERI FIORENZA, POCATERRA BRUNO, DI PALMA VITO, ALAGNA ANTONIETTA, BERGAMASCHI ERMANA, LOSI MARIZIA, MACIS DANIELE, CONTINANZA ILVA, GE GRAZIELLA, PILUSO GIACOMO, CORPORA FILIPPO, MAGNANI DOMENICO, MAGNANI ALFREDO, PREMOLI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO NAPOLITANO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COOPERATIVA EDIFICATRICE RISORGIMENTO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. BARONE 31, presso l'avvocato ENRICO BOTTAI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIA CIGARINI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 534/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;

udito per il resistente, l'Avvocato Bottai, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 15 luglio 1992 il signor Antonio Cetrangolo e numerosi altri soci della Cooperativa Edificatrice Risorgimento s.r.l. chiesero al tribunale di Milano di dichiarare inesistente, o comunque nulla, la delibera dell'assemblea dei soci assegnatari in data 19 giugno 1987, nella parte relativa alla rinuncia dei soci medesimi, a favore della cooperativa, al rimborso relativo all'I.V.A. pagata sulle fatture della costruzione dello stabile sociale, nonché di dichiarare dovuta agli attori per tale titolo la somma complessiva di lire 78.335.994, condannando la cooperativa a pagare agli stessi attori l'importo di lire 76.709.375 già rimborsato dall'erario, con gli interessi legali, e l'importo residuo al momento del rimborso. La cooperativa si costituì per resistere alla domanda, sostenendo l'esistenza e la validità della deliberazione assembleare e l'insussistenza del diritto degli attori al rimborso di una somma appartenente alla società, e comunque la validità della rinuncia. Il tribunale adito, con sentenza depositata il 21 aprile 1994, dichiarò invalida la delibera assembleare del 12 giugno 1987 e condannò la cooperativa a pagare agli attori le somme richieste, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio. La sentenza fu impugnata dalla cooperativa, che chiese il rigetto delle domande avanzate dalle controparti.

Gli appellati si costituirono chiedendo il rigetto del gravame. La corte di appello di Milano, con

sentenza n. 534 depositata il 21 febbraio 1997, in riforma della sentenza appellata rigettò le domande avanzate dagli attori in primo grado e condannò costoro al pagamento delle spese del giudizio, considerando:

Che la cooperativa censurava la pronuncia con la quale il tribunale, dopo avere riconosciuto che il credito nei confronti dell'erario per il rimborso dell'I.V.A. spettava alla medesima cooperativa, aveva affermato che quest'ultima era tenuta a versarlo al singoli soci assegnatari, sicché era nulla la contraria deliberazione adottata dall'assemblea dei soci;

Che la doglianza era fondata;

Che sulla titolarità del credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'eccedenza, pagata a titolo di I.V.A. da parte della cooperativa, a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, non sembrava esservi contestazione, trattandosi della differenza tra quanto pagato dalla cooperativa a quel titolo ai suoi fornitori di beni e di servizi (e posto quindi a suo credito) e la minor somma eventualmente incassata dalla stessa cooperativa, unitamente al prezzo degli alloggi assegnati ai soci (e posta perciò a suo debito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria);

Che certamente tale credito sorgeva nell'esercizio dell'attività d'impresa, la quale faceva capo direttamente alla cooperativa e non era riferibile ai singoli soci;

Che i primi giudici, tuttavia, avevano ritenuto che il principio mutualistico comportasse il ristorno dell'I.V.A. (restituita dall'Amministrazione) a favore dei soci, deducendo tale conclusione dalla premessa che lo scopo mutualistico postulava il conseguimento di un risparmio di spesa per i soci che avevano usufruito delle prestazioni della cooperativa, laddove l'acquisizione della stessa somma al patrimonio della società si sarebbe potuta tradurre in un ingiustificato vantaggio per i soci non assegnatari, i quali non avevano ricevuto la prestazione mutualistica dal cui prezzo la prestazione in questione si sarebbe dovuta detrarre;

Che il problema così impostato toccava la materia (controversa in dottrina) delle forme attraverso le quali trovava realizzazione lo scopo mutualistico nei rapporti tra soci e società;

Che, peraltro, proprio nelle cooperative edilizie questo si verificava attraverso contratti di scambio, che (pur presupponendo l'appartenenza del socio alla cooperativa) si configuravano come autonomi rispetto al contratto sociale, in quanto essi definivano l'area dei reciproci diritti ed obbligazioni delle parti, le quali (avendo le cooperative personalità giuridica) si presentavano come titolari di sfere giuridiche distinte;

Che, dunque, lo scopo mutualistico, pur dovendo sovrintendere all'attività sociale della cooperativa ed influenzarne i singoli atti, non costituiva per il socio fonte di aspettative immediatamente tutelate, poiché l'autonomia negoziale della cooperativa si esplicava attraverso l'azione dei suoi amministratori, che ne rispondevano all'assemblea;

Che, siccome per legge il credito per il rimborso I.V.A. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spettava esclusivamente alla cooperativa, non poteva dubitarsi del fatto che, una volta acquisita la somma al patrimonio sociale, gli amministratori potevano disporre per gli scopi sociali, e questo potere non derivava dalla rinuncia dei soci al ristorno, ma dalla diretta disponibilità delle attività patrimoniali, con l'ulteriore corollario che, soltanto in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea (ma, evidentemente, di tutti i soci della cooperativa, e non quella degli assegnatari, che non aveva esistenza giuridica nella legge e neppure nello statuto esibito) avrebbe potuto

diversamente disporre;

Che, se l'assemblea bene avrebbe potuto approvare, in sede di bilancio, dei ristorni che tenessero conto di quelle somme, in mancanza di essa nessun diritto al riguardo potevano vantare I soci singolarmente, e neppure in particolare i soci assegnatari degli alloggi;

Che, in altre parole, poiché l'oggetto sostanziale della lite era costituito dal controverso diritto dei soci al ristorno dell'I.V.A. rimborsata o da rimborsare alla cooperativa, si doveva affermare l'inesistenza di tale diritto, onde l'infondatezza della pretesa dei soci era indipendente dalla questione della validità o meno della loro deliberazione collettiva di rinunziarvi;

Che la decisione di non versare tali somme agli assegnatari quali ristorni non implicava una violazione del principio mutualistico da parte della cooperativa, perché la legge non escludeva che, anche nella gestione delle cooperative, potessero verificarsi delle eccedenze attive, disciplinandone anche la destinazione (art. 2536 c.c.);

Che, per quanto tale disciplina si riferisse agli utili, era però vero che la legge non riconosceva al socio cooperatore un diritto soggettivo al ristorno, più di quanto non riconoscesse al socio delle società di capitali un diritto alla distribuzione degli utili, subordinando nell'uno come nell'altro caso le aspettative del socio alle deliberazioni dell'assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio;

Che, pertanto, non vi sarebbe stata ragione d'illegittimità nella deliberazione assembleare che avesse negato al soci la distribuzione dei rimborsi dell'I.V.A. pagata, quantunque in tal modo potesse emergere un utile di gestione;

Che la soluzione accolta dal tribunale, intesa a valorizzare lo scopo mutualistico, finiva per accogliere una concezione molto restrittiva di esso, limitandolo al vantaggio dei soli soci assegnatari nel periodo di esercizio considerato, nonché escludendo gli altri soci non ancora assegnatari degli immobili ed a maggior ragione gli altri soci che fossero entrati a far parte della cooperativa in un momento successivo, in conflitto con altre concezioni che si sforzavano di valorizzare - in coerenza con la tradizionale vocazione solidaristica dell'istituto - l'apertura dello scopo mutualistico ad altri, concezioni che avevano trovato riconoscimento nella disciplina dei fondi mutualistici introdotta dalla legge n. 59 del 1992;

Che, in conclusione, le domande proposte dagli attori in primo grado andavano respinte.

Contro la suddetta sentenza i signori Antonio Cetrangolo ed Anna Corso, Giovanni Turolla e Giovannella Cavaliere, Maria Apisa e Michele Napolitano, Emilio Corno e Maria Carmela Nacucchi, Andrea Torriani e Daniela Torriani, Roberto Mainardi e Giacomina Callegari, Antonella Wolhfarht e Maurizio Bertozzi, Giancarlo Fabbro e Maria Di Benedetto, Agostino Denti e Floriana Bongiorno, Luigi Clemeno e Vincenza Esposito, Angela Bossi e Luigi Bigoni, Franca Cagnetta, Vittorio Pasini e Bianca Maria Cazzulani, Elena Rossi e Luigi Premoli, Mirella Meini e Tullio Meini (eredi di Rosa Giorgi Meini ed il secondo anche in proprio), Fiorenza Valieri e Bruno Pocaterra, Vito Di Palma e Antonietta Alagna, Ermanna Bergamaschi e Marizia Losi, Daniele Macis e Ilva Continanza, Graziella Ge e Giacomo Piluso, Filippo Corpora (per 1/2), Domenico Magnani ed Alfredo Magnani hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Cooperativa Edificatrice Risorgimento s.r.l. resiste con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il controricorso la cooperativa deduce l'inammissibilità del ricorso perché la procura a margine del medesimo conterrebbe "un mandato generalissimo e generico", onde mancherebbe il requisito della specialità prescritto dall'art. 365 c.p.c. per la valida instaurazione del giudizio di cassazione. La deduzione non ha fondamento.

Nel caso di specie si tratta di procura conferita a margine del ricorso. Essa, pertanto, costituisce un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo (a prescindere dalle formule letterali adottate) e dunque garantisce il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.

Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2511 e seg. c.c., in relazione all'art. 160, n. 3 C.P.C.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a valutare in astratto la legittimità del conseguimento di utili da parte d'impresa cooperative, giungendo a conclusioni del tutto disancorate dalla fattispecie concreta.

La valutazione dello scopo sociale, emergente dalla semplice lettura dello statuto della cooperativa de qua, consentirebbe di escludere che la stessa potesse conseguire utili, sicché correttamente il tribunale di Milano avrebbe accolto una concezione restrittiva dello scopo mutualistico perseguito in concreto.

Invero la Cooperativa Edificatrice Risorgimento avrebbe previsto statutariamente d'instaurare rapporti soltanto con i suoi soci, mediante assegnazione agli stessi di appartamenti, raggiungendo così il risultato mutualistico attraverso il risparmio di spesa. Tale progetto cooperativo si contrapporrebbe a quello di ricavare, attraverso la produzione di un utile e soltanto di un utile, la remunerazione dei conferimenti dei soci. L'utile, infatti, costituirebbe elemento causalmente alternativo rispetto al risparmio di spesa e varrebbe a distinguere le cooperative di produzione da quelle di consumo.

Anche l'esame dei bilanci della cooperativa dal 1984 al 1989 confermerebbe che lo scopo mutualistico da perseguire non avrebbe comportato la formazione di utili da ripartire tra i soci : in ogni esercizio risulterebbe prodotto un modesto utile, sempre "mandato" a riserva: Dalla natura della cooperativa Risorgimento come cooperativa di consumo conseguirebbe che l'assegnazione degli appartamenti a favore dei soci sarebbe dovuta avvenire necessariamente "al costo", e conseguirebbe altresì una legittima aspettativa dei soci che il costo di costruzione non comprendesse l'I.V.A. spesa sugli acquisti, se già rimborsata dall'erario al momento dell'assegnazione degli alloggi, ovvero che fosse loro restituita, se il rimborso fiscale fosse stato successivo all'assegnazione suddetta. La stessa cooperativa avrebbe mostrato di condividere tali principi, perché, al termine della costruzione di ogni avrebbe sempre chiesto ai soci assegnatari, in deroga ai principi derivanti dallo statuto, di determinare il costo di costruzione sulla base della loro rinuncia al ristorno del credito I.V.A.

Il motivo non ha fondamento.

Si deve premettere che esula dalla presente sede ogni indagine sull'interpretazione dello statuto sociale, trattandosi di questione di fatto sottratta alla cognizione del giudice di legittimità. Ciò posto, va rilevato che lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla

cosiddetta mutualità spuria che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci,; conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro (Cass., 4 gennaio 1995, n. 118). La diversa tipologia che le cooperative possono assumere comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore che di esse sia partecipe. Tuttavia, pur nei settori cooperativi in cui più accentuato è il diritto del socio a fruire dei servizi offerti dalla cooperativa, come accade nel più antico ramo di attività cooperativa, che è quello della cooperazione di consumo (nel cui novero, secondo i ricorrenti, rientrerebbe la Edificatrice Risorgimento s.r.l.), non è revocabile in dubbio che il parametro normativo di riferimento resti lo schema delle società. Ne deriva che la posizione del socio cooperatore rimane distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo vuole di regola un vantaggio diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tuttavia anche il socio di una cooperativa mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa. Il risultato economico perseguito non è (o, almeno, non è prevalentemente) la più elevata remunerazione possibile del capitale investito. È invece quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogno di generi di consumo, di credito e così via); e di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa, per i beni o servizi acquistati o realizzati dalla propria società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).

Come posto in luce in dottrina, in ciò consiste l'essenza del vantaggio mutualistico. Vantaggio che, peraltro, non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa. In altri termini, com'è ovvio, pur nell'ambito di questa esiste un tessuto tra socio e società di rapporti e vincoli, i quali trovano la loro disciplina nella normativa generale del codice civile (artt. 2511 e seg.) ed in numerose leggi speciali. Tale disciplina, con le particolarità proprie del tipo di sodalizio in questione, è modellata su quella delle società per azioni, come si desume dall'ampio rinvio operato dall'art. 2516 c.c., che rende applicabili alle società cooperative una serie di disposizioni riguardanti appunto le società per azioni, sia pure in quanto compatibili con le norme successive e con quelle delle leggi speciali. Segnatamente, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, gli organi della società cooperativa sono gli stessi della società per azioni (assemblea, amministratori e collegio sindacale) ed identico è il riparto di funzioni gli stessi. Anche la formazione del bilancio di esercizio è assoggettata alla disciplina dettata per le società per azioni. Limiti legali sono tuttavia introdotti alla distribuzione degli utili. I soci della cooperativa sono portatori di uno specifico interesse. a che l'attività d'impresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazioni (cosiddette prestazioni mutualistiche) ed alle condizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale, ma tale interesse è realizzabile dal socio soltanto azionando i mezzi di tutela predisposti dal diritto societario (impugnativa delle delibere assembleari, azione di responsabilità contro gli amministratori), qualora la gestione dell'impresa sociale non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico. In questo quadro si colloca la questione dei ristorni, di cui si discute nel presente giudizio, giacché la sentenza impugnata identifica l'oggetto sostanziale della lite nel diritto dei soci al ristorno dell'I.V.A. rimborsata o da rimborsare alla cooperativa e gli stessi ricorrenti fanno cenno "al ristorno del credito IVA" (pag. 9 del ricorso per cassazione). La qualificazione, del resto, appare corretta, avuto riguardo alla natura della situazione giuridica fatta valere ed al suo oggetto.

Orbene, i ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale

conferito da ciascun socio.

I ristorni, invece, costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Essi, in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). Come parte della dottrina ha segnalato, la sola caratteristica che hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi.

Alle somme da distribuire (eventualmente) ai soci a titolo di ristorno non sono perciò applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.

Ciò chiarito, si tratta ora di stabilire se la società sia o meno obbligata a distribuire ai soci tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica con gli stessi. E la risposta a tale quesito, ad avviso del collegio, deve essere negativa nei sensi in prosieguo esposti.

Un obbligo del genere, invero, non è rintracciabile in alcuna norma che disciplini l'attività delle cooperative, né esso può essere automaticamente desunto dallo scopo mutualistico inteso come gestione di servizi a favore dei soci. Le società cooperative, pur con le caratteristiche peculiari che le distinguono, sono comunque soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, di efficienza e di conservazione dell'impresa, che impongono di demandare all'apprezzamento discrezionale dell'assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica, in esse compresi i rimborsi per ristorni di crediti I.V.A., non ravvisandosi elementi idonei a giustificare per questi un trattamento differenziato.

È bensì vero che la discrezionalità della maggioranza assembleare è temperata dal principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società, sicché i soci, azionando gli appositi strumenti di tutela, possono ottenere l'annullabilità della delibera che neghi il rimborso dei ristorni in presenza di comportamenti abusivi della detta maggioranza. Ma ciò non significa che i soci medesimi abbiano un vero e proprio diritto soggettivo al rimborso dei ristorni, cui corrisponda un obbligo giuridico della società di provvedere al riguardo. La questione deve passare attraverso il vaglio degli organi sociali, cui compete di stabilire la sussistenza in concreto delle condizioni per far luogo ai ristorni, salva la già rimarcata possibilità per i soci d'impugnare le delibere di approvazione dei bilanci (ma, come opportunamente mette in rilievo la sentenza impugnata, deve trattarsi della deliberazione adottata da un'assemblea che abbia convocato tutti i soci della cooperativa, e non di un'assemblea dei soli assegnatari, che non ha esistenza giuridica nella legge e, come accertato dalla corte territoriale, neppure nello statuto sociale esibito). Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi facendo leva sullo scopo mutualistico che, secondo la tesi propugnata dai ricorrenti, avrebbe imposto l'assegnazione degli appartamenti "al costo", facendo così sorgere una "legittima aspettativa" dei soci a vedere esclusa l'I.V.A. spesa sugli acquisti dal costo di costruzione. Premesso che l'aspettativa di un diritto è concetto diverso dalla nascita del diritto medesimo, si deve replicare (richiamando le considerazioni in precedenza svolte) che lo scopo mutualistico caratterizzante le società cooperative non esclude l'applicabilità di principi essenziali del diritto societario (peraltro espressamente richiamati dall'art. 2516 c.c.), in ordine al funzionamento dell'organismo, ai rapporti tra socio e società e alle attribuzioni degli organi sociali.

Orbene, la sentenza impugnata si è in sostanza ispirata alle considerazioni qui svolte, che trovano

supporto normativo proprio negli artt. 2511 e seg. C. C.

Essa, infatti, dopo avere inquadrato il rapporto società - soci, ha posto in luce: a) che il credito per il rimborso I.V.A. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spettava esclusivamente alla cooperativa (punto non oggetto di censura da parte dei ricorrenti e, peraltro, emergente dal meccanismo di cui all'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni); b) che, una volta acquisita la somma al patrimonio sociale, gli amministratori potevano disporre per gli scopi sociali, in forza di un potere derivante non da una rinuncia dei soci al ristorno, bensì dalla diretta disponibilità delle attività patrimoniali; c) che soltanto in sede di approvazione del bilancio l'assemblea di tutti i soci della cooperativa poteva disporre diversamente, approvando dei ristorni che tenessero conto di quelle somme; d) che, peraltro, la legge non riconosce al socio cooperatore un diritto soggettivo al ristorno più di quanto non riconosca al socio della società di capitali un diritto alla distribuzione degli utili, subordinando nell'uno come nell'altro caso le aspettative del socio alle deliberazioni dell'assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio.

Si tratta, come si vede, di un percorso argomentativo giuridicamente corretto alla stregua delle considerazioni che precedono, onde non è ravvisabile la denunziata violazione e falsa applicazione di legge. Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi indagine sulla validità della "assemblea" nella quale i soci assegnatari (secondo la cooperativa) avrebbero rinunciato al rimborso dell'I.V.A., sullo sbrigativo rilievo che, non esistendo un diritto dei soci al ristorno, diveniva inutile la loro eventuale rinuncia. La stessa corte però avrebbe rilevato che lo scopo mutualistico viene raggiunto attraverso attività negoziale posta in essere dalle parti in autonomia.

Se anche si volesse ritenere che non vi fosse, al di fuori di tale campo, un'aspettativa direttamente tutelabile dei soci, la corte non avrebbe potuto esimersi dal valutare se, in concreto, le parti avessero svolto attività negoziale dalla quale appunto potesse derivare il diritto dei soci al ristorno. Invece essa, contraddittoriamente, avrebbe omesso di valutare la portata (e la validità) della rinuncia al ristorno richiesta dalla cooperativa ai soci, limitandosi ad affermare che, non essendovi in astratto il diritto al ristorno, non sarebbe stata necessaria la rinuncia al medesimo.

Sarebbe viceversa incontestabile, proprio sul piano negoziale, la rilevanza del comportamento delle parti.

Richiamato il verbale dell'assemblea dei soci assegnatari in data 12 giugno 1987 e le dichiarazioni rese in quella sede dal presidente, i ricorrenti sostengono che dai comportamenti delle parti sarebbe derivata pacificamente una loro precisa e concorrente volontà di procedere al ristorno dell'I.V.A., salvo rinuncia dei soci stessi. E del tutto arbitraria sarebbe la tesi della corte d'appello (secondo l'interpretazione che i ricorrenti ritengono di desumere dalla sentenza impugnata), alla stregua della quale la richiesta della cooperativa ai soci di rinunciare al ristorno sarebbe derivata dall'erroneo convincimento dell'esistenza di un diritto viceversa inesistente. Il comportamento delle parti andrebbe invece spiegato in un'ottica diversa, destinata ad assumere rilevanza proprio sul piano negoziale: quella cioè che, stabilita la volontà della società e dei soci di perseguire in termini rigorosi l'obiettivo della mutualità mediante la determinazione dell'effettivo costo di costruzione, la cooperativa, di volta in volta, avrebbe richiesto la rinuncia dei soci al loro diritto di credito, potendone ottenere ovviamente risposta positiva o negativa.

Per tale ipotesi si dovrebbe propendere nella valutazione del comportamento delle parti, tenuto sia in occasione della costruzione dell'immobile dei ricorrenti sia di quelli precedenti. Ribaditi gli

argomenti e le eccezioni (svolti nei gradi precedenti) in ordine alla validità dell'assemblea nella quale sarebbe stata manifestata la rinuncia, i ricorrenti rilevano che sarebbe più verosimile la decisione dei soci assegnatari di sospendere l'eventuale rinuncia a favore dei futuri soci, considerando che nel costo di costruzione loro sottoposto non vi sarebbe stata traccia di accrediti a loro vantaggio derivanti dalla rinuncia, riferita in assemblea dal presidente, del credito I.V.A. dei soci assegnatari dell'immobile in precedenza costruito.

Circa l'assemblea del 12 giugno 1987, la stessa corte d'appello ne avrebbe indirettamente corroborato l'eccezione d'invalidità, rilevando che l'assemblea dei soci assegnatari non era prevista statutariamente. Tale rilievo confermerebbe l'eccezione che l'eventuale rinuncia al credito I.V.A. si sarebbe dovuta deliberare individualmente e non a maggioranza, con conseguente necessità che i soci presenti dovessero essere identificati individualmente non trattandosi di assemblea totalitaria. Il motivo non ha fondamento.

Come si è ricordato trattando del primo mezzo di cassazione, la corte distrettuale ha posto (tra gli altri) due principi, rivelatisi giuridicamente corretti: il primo è che non poteva configurarsi un diritto soggettivo dei soci al ristorno, avente autonoma consistenza prescindendo dalla normativa societaria in quanto geneticamente ancorato al solo scopo mutualistico; il secondo (in diretta e logica connessione coi primo) è che soltanto in sede di approvazione del bilancio l'assemblea - di tutti i soci della cooperativa e non dei soli assegnatari - avrebbe potuto disporre dei ristorni dell'I.V.A., con conseguente (eventuale) nascita del relativo diritto al rimborso per i soci.

Così impostata la questione, è evidente che un problema di valutare il comportamento delle parti sul piano negoziale, con riferimento a quanto avvenuto nella assemblea (ma sarebbe più esatto dire riunione) dei soci assegnatari in data 12 giugno 1987, non si poneva neppure, onde la sentenza impugnata non doveva dare alcuna motivazione al riguardo, se non segnalare (come ha fatto) l'irrilevanza del punto concernente la validità o meno della deliberazione collettiva dei medesimi assegnatari, volta a rinunciare ad un diritto al ristorno, che in realtà non esisteva perché poteva trovare la sua fonte soltanto in una delibera di assemblea (quella prevista dalla legge e dallo statuto) che, in sede di approvazione del bilancio, avesse disposto in proposito.

Nè sarebbe ravvisabile una fonte alternativa per tale diritto nell'iniziativa del presidente di chiedere al soci assegnatari la rinuncia al rimborso dell'I.V.A., perché tale iniziativa in nessun caso avrebbe potuto avere efficacia sostitutiva della suddetta delibera dell'assemblea dei soci, unica deputata ad esprimere la volontà dell'organismo sociale in sede di approvazione del bilancio. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999

Tribunale Roma sez. III, 31 marzo 2008 n. 6817

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Ciro Monsurrò Presidente

Dott. Marco Vannucci Giudice

Dott. Giuseppe Di Salvo Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30040 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2005, vertente

TRA

M.N. e T.A.

elettivamente domiciliati in Roma, Via F.C. presso lo studio dell'avvocato Luca Giusti che li rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione.

OPPONENTI

E

Soc. Coop. Ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione

con sede in Roma, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via d.G. presso lo studio dell'avv. Maurizio Antinucci che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

OPPOSTA

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 5/2003, notificato alla Soc. Coop. Ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione il 21 aprile 2005, M.N. e T.A. proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2197/2005 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, per tutti i motivi esposti sinora e/o i motivi che si evidenzieranno in corso di causa, e/o ogni altro motivo ritenuto equo e di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie,

1) ACCERTARE E DICHIARARE NULLO, PRIVO DI EFFETTI GIURIDICI e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo qui opposto, decreto ingiuntivo n.ro 2197/2005 emesso il 07 febbraio 2005 dal Tribunale Ordinario di Roma per la somma di Euro 4.867,50 = oltre interessi e spese, notificato agli oppONENTI in data 15 marzo 2005; in ogni caso RIGETTARE in toto ogni domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, ingiusta ed illegittima;

IN VIA INCIDENTALE (o, se non ritenuto necessario dal Tribunale, *incidenter tantum*):

2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità relativa delle deliberazioni assembleari della società cooperativa "Cosa Nostra '81", meglio elencate da controparte nel ricorso e poste a base del decreto ingiuntivo qui opposto, e particolarmente:

- deliberazione assembleare del 30 giugno 1999;

- deliberazione assembleare del 11 maggio 2000;
- deliberazione assembleare del 27 aprile 2001;
- deliberazione assembleare del 26 aprile 2002;
- deliberazione assembleare del 29 aprile 2003;
- deliberazione assembleare del 30 aprile 2004;

relativamente alle statuizioni in cui approvano previsioni o consuntivi di spese di gestione posti o da porre a carico dei soci, e contestualmente ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza e la nullità del credito azionato dalla società opposta nei confronti degli oppositori con il decreto qui opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

Per le ragioni a sostegno della tesi svolta dalle parti oppositori si rimanda, ai sensi dell'art. 16, n.5, D.Lgs. 5/2003, a quanto riportato nell'atto di citazione.

Si costituiva in giudizio la Soc. Coop. Ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate.

Per le ragioni a sostegno della tesi svolta dalla parte opposta si rimanda, ai sensi dell'art. 16, n.5, D.Lgs. 5/2003, a quanto riportato nella comparsa di costituzione e risposta.

Disposto il mutamento del rito all'udienza del 20-9-2005, M.N. e T.A. hanno depositato in data 3 aprile 2006 l'istanza di fissazione di udienza di discussione della causa (art. 8, comma 2, lettera c), D.lgs. n. 5 del 2003) notificata alla Soc. Coop. Ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione in data 28 marzo 2006; la Soc. Coop. Ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione non ha depositato la nota contenente la definitiva formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni già proposte (art 10 D.Lgs. n. 5/03);

In data 5-6-2006 è stato depositato il decreto di fissazione di udienza, emesso dal giudice designato. All'udienza collegiale del 27-2-2008, all'esito della discussione svolta dai procuratori delle parti, la causa è stata assunta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A fondamento dell' opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 2197/2005 M.N. e T.A. sostengono di non essere tenuti al pagamento delle spese di gestione deliberate dalle diverse assemblee della Coop. Ed. Casa Nostra *81 a r.l. nel corso degli anni.

Tale tesi è infondata e deve quindi essere respinta.

La coop. ed. Casa Nostra '81 a r.l. è una società cooperativa edilizia avente quale oggetto l'acquisto o la realizzazione di unità immobiliari da assegnare in proprietà individuale ai relativi soci; le società cooperative edilizie si propongono di costruire ovvero procurare ai propri soci alloggi ad un prezzo inferiore a quello di mercato mediante eliminazione di ogni intermediazione e che il vantaggio riservato al socio dalla relativa partecipazione all'impresa comune non è quello (proprio delle società di capitali) di conseguire utili dallo svolgimento dell'attività della impresa, bensì quello di concludere determinati contratti a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato, così che esso, in tanto consegue utilità dal rapporto sociale, in quanto profitta in concreto della possibilità offertagli acquistando un alloggio realizzato attraverso l'intervento della società.

Lo scopo mutualistico caratterizzante questo tipo di società (art. 2511 c.c.) influisce sulla relativa disciplina giuridica, ma non su quella degli atti e dei rapporti posti in essere fra la società ed il socio, necessariamente occasionati dalla partecipazione sociale e da considerarsi un risultato di questa, di tal che tali atti e rapporti ricevono tutela dall'ordinamento mediante applicazione delle regole proprie ai tipi di appartenenza degli stessi ed al loro contenuto (cfr. Cass. 6 gennaio 1981, n. 6).

Come già questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare, nelle cooperative edilizie (come nelle altre società cooperative) lo scopo mutualistico si raggiunge sia tramite l'esercizio in comune dell'attività di impresa, sia tramite una serie di distinti rapporti di scambio tra cooperativa e soci, i quali consentono a costoro di raggiungere il risultato economico per cui si sono associati.

Tali obiettivi devono comunque rimanere distinti.

Nel primo caso (esercizio in comune dell'attività di impresa) il socio partecipa all'organizzazione sociale comune; in seguito, invece, al rapporto di scambio egli diviene proprietario dell'alloggio e realizza in tal modo lo scopo mutualistico tipico della cooperativa.

Giova altresì ricordare che da tale autonomia e distinzione di rapporti (quello sociale e quello di scambio, che il primo presuppone e dal quale è condizionato quanto alla relativa efficacia), derivano le seguenti conseguenze: a) la disciplina propria del rapporto di scambio e le relative vicende non influenzano quelle del rapporto sociale, nel senso da un lato che il contratto preliminare di assegnazione fra socio e società non può legittimamente contenere clausole relative alla permanenza del rapporto sociale (in materia di recesso ovvero di esclusione dalla società) diverse da quelle contenute nello statuto sociale (per la cui modificazione è necessaria deliberazione assembleare adottata nelle forme e secondo i modi previsti dalla legge per le assemblee straordinarie: artt. 2537, 2436 c.c.) e dall'altro che l'eventuale inefficacia sopravvenuta del contratto di scambio fra socio e cooperativa per cause interne al solo contratto preliminare (si pensi all'ipotesi di risoluzione, per inadempimento della cooperativa all'obbligazione di costruire le unità immobiliari oggetto del contratto preliminare di assegnazione in proprietà di cosa futura), non determina la cessazione del rapporto sociale fra società e relativo socio; b) la cessazione del vincolo societario relativamente al socio (per morte del socio, recesso ovvero esclusione dello stesso) che sia anche parte del contratto stipulato con la cooperativa determina invece l'inefficacia immediata del rapporto di scambio in quanto necessariamente occasionato dal rapporto sociale e da considerarsi il risultato di questo (si veda, oggi, il precetto contenuto nell'art. 2533, ultimo comma, c.c., nel testo risultante dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 6 del 2003, costituente esplicitazione di principio immanente alla relazione fra rapporto sociale e rapporto di scambio su base mutualistica fra società e socio).

I contributi cui i soci sono tenuti devono essere tenuti distinti, a seconda che ineriscano al rapporto sociale o a quello di scambio.

I primi (conferimento della quota di capitale) sono dovuti poiché con il contratto sociale il socio si è obbligato al loro versamento; gli organi sociali non possono viceversa imporgli contributi ulteriori inerenti al rapporto sociale, quali spese per il funzionamento dell'ente o per la sua ordinaria amministrazione, se non in virtù di una specifica clausola statutaria che attribuisca tale potere (ex multis Cass. 18.4.1998 n. 3942).

Questi ultimi principi non si applicano viceversa ai contributi dovuti dai soci in relazione al rapporto di scambio - anticipazioni ed esborsi per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, (cfr. per la chiara distinzione delle due fattispecie: Cass. 29.3.1994 n. 3079 e Cass. 7.12.2000 n. 15550).

In osservanza dei principi testé enunciati, occorre rilevare che, nel caso in esame, deve essere affermata la legittimità della richiesta della cooperativa, nei confronti degli opposenti, di pagamento delle spese di gestione regolarmente deliberate dalle assemblee dei soci della cooperativa negli anni dal 1999 al 2004 in quanto una siffatta evenienza è contemplata nello statuto della Soc. Coop. Ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione; l'art. 17 prevede, tra l'altro, che l'assemblea dei soci "delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti a suo esame dagli amministratori".

Tale conclusione si pone in assoluta sintonia con il principio espresso dalla S.C. secondo il quale: "In difetto di una clausola statutaria che attribuisca detto potere - o comunque preveda la possibilità di chiedere contributi finanziari per l'espletamento dell'attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale - non può essere demandato agli organi della cooperativa - e neppure all'assemblea - il potere di imporre, al socio, un versamento in denaro ulteriore rispetto all'iniziale conferimento" (Cass. 18 aprile 1998 n. 3942).

Nel caso in esame, l'esplicita possibilità di deliberare sulla gestione sociale comporta, evidentemente, la possibilità per l'assemblea dei soci di deliberare su quelle spese strumentali alla gestione societaria, costituendone il passaggio naturale per la sua attuazione, posto che siffatta attività non è esente da costi; la gestione sociale implica inevitabilmente delle spese a cui i soci, se legittimamente deliberate, non possono sottrarsi.

Diversamente opinando, e ribadita sempre la sussistenza di una previsione statutaria, si giungerebbe alla non condivisibile conclusione che le spese di gestione dovrebbero essere affrontate solo dai soci che le affrontino volontariamente con esclusione dei soci che non ritengano di partecipare al pagamento, pro quota, di tali esborsi, pur beneficiando, a tutti gli effetti, dell'attività di gestione:

Si finirebbe per favorire i c.d. soci furbi a discapito di quelli che, sobbarcandosi coscienziosamente le spese di gestione, consentono effettivamente il regolare funzionamento della società; a titolo esemplificativo, è sufficiente fare riferimento ai compensi dell'organo amministrativo, al costo per il funzionamento della sede sociale per comprendere che la tesi degli oppositori è infondata, atteso che la loro esclusione dalla partecipazione ai relativi costi, così come magari quella di altri soci dissenzianti, renderebbe vano il perseguimento dello scopo societario, potendo persino tradursi, generandosi una situazione di insolvenza, nel possibile assoggettamento della società ad una procedura concorsuale.

I richiami svolti dagli oppositori alle numerose sentenze pronunciate da questo Tribunale in tema di società cooperative non sono conferenti, in quanto in esse si disquisiva su casi afferenti il pagamento di ulteriori conferimenti, oltre a quelli originari, posti a carico dei soci in assenza di una previsione statutaria, ipotesi questa che, in ragione di quanto innanzi illustrato, non sussiste nel caso in esame concernente, peraltro, mere spese di gestione.

Gli oppositori hanno altresì lamentato la nullità delle deliberazioni assembleari del 30 giugno 1999, del 11 maggio 2000, del 27 aprile 2001, del 26 aprile 2002, del 29 aprile 2003 e del 30 aprile 2004, relativamente alle statuizioni in cui sono state approvate previsioni o consuntivi di spese di gestione a carico dei soci.

Ricordato che il termine di decadenza non è operante, potendo la nullità farsi valere da chiunque ne abbia interesse (ed anche d'ufficio) senza termini di prescrizione né di decadenza (artt. 1421, 1422 e 1423 c.c.), occorre rilevare che nessuna nullità si ravvisa nella fattispecie in ragione delle argomentazioni innanzi svolte, le quali permettono di ritenere assolutamente legittime le decisioni adottate da dette assemblee.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di notula, come in dispositivo, escluse le spese generali di cui all'art. 14 della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, in quanto non costituenti oggetto di apposita domanda da parte del difensore con procura della convenuta, secondo l'interpretazione, maggiormente persuasiva, della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte sul punto (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. 17 agosto 2004, n. 16065; Cass. 27 giugno 2002, n. 9348; Cass. 23 gennaio 2002, n. 738; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1637; Cass. 28 agosto 1998, n. 8558; cfr. però, in senso contrario, anche di recente, Cass. 2 luglio 2003, n. 10416; Cass. 18 marzo 2003, n. 4002; Cass. 17 gennaio 2003, n. 603; Cass. 23 maggio 2002, n. 7527).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge le domande svolte da M.N. e da T.A. nei confronti della coop. c.d. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione.

Condanna M.N. e T.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore della coop. ed. Casa Nostra '81 a r.l. in liquidazione che liquida in complessivi euro 3.390,00, di cui euro 150,00 per spese e euro 2.210,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del tribunale, il 11 marzo 2008